



Allegato F

COMUNE DI MONTEMURRO
Provincia di Potenza

COMUNE DI MONTEMURRO Provincia di Potenza	
-4 APR. 2023	
Prot. N. 138	Cat.
Classe	Fasc.

Alle OO.SS. Territoriali:

CISL – Funzione Pubblica
Via del Gallitello 56
85100 Potenza-
(0971506119)
Pec: cislpbasilicata@pec.it

UIL – FPL Enti Locali
Piazza Gorizia, 1
85100 Potenza
(0971 51098)
Pec: basilicata@pec.uilfpl.it

CGIL – Funzione Pubblica
Via del Gallitello, 163
85100 Potenza
tel.0971/650466
Pec: fpcgilbasilicata@pec.it

Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie Aziendali:

Ing. Rocco Malta
- Sede -

Ai Responsabili di servizio:

Dott. Enzo Manfredi
Arch. Roberto Schettini
-Sede-

Oggetto: Art. 5 comma 3 lettera L CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021. Avvio confronto.

Con la presente, lo scrivente Segretario Comunale trasmette bozza di normativa in materia di lavoro agile, ai fini dell'attivazione di un eventuale confronto
Distinti saluti.

Montemurro, li 04/04/2023



Segretario Comunale
Dott. Gerardo Luongo



REGOLAMENTO LAVORO AGILE

ART.1 OGGETTO

La presente normativa si applica al personale tecnico amministrativo che, superato il periodo di prova, espleti la propria prestazione lavorativa nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato o determinato anche part-time.

Il lavoro agile costituisce una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa per cui il passaggio alla suddetta modalità non muta né lo status giuridico, né la natura del rapporto di lavoro. La prestazione lavorativa viene espletata in parte all'interno dei locali dell'Ente in parte all'esterno degli stessi.

Con salvezza degli istituti contrattuali non compatibili con la modalità di lavoro a distanza, il lavoratore conserva gli stessi diritti, ed i medesimi doveri nascenti dal rapporto di lavoro.

ART.2 ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE SVOLTE IN MODALITA' AGILE.

Sono da considerare potenzialmente idonee allo svolgimento in modalità agile le attività che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) **possibilità di delocalizzazione:** attività tali da poter essere svolte a distanza senza la necessità di una costante presenza fisica nella sede di lavoro.
- b) **autonomia operativa:** le prestazioni da eseguire non devono richiedere un diretto e continuo interscambio comunicativo con gli/le altri/e componenti dell'ufficio di appartenenza ovvero con gli/le utenti dei servizi resi presso gli sportelli della sede di lavoro di appartenenza.

Sono escluse dal novero delle attività del lavoro agile quelle che richiedono lo svolgimento di prestazioni da svolgere su turni, quelle che richiedono necessariamente la presenza presso la sede lavorativa del dipendente (a titolo esemplificativo agenti di polizia Locale, uffici demografici, squadra esterna, protocollo) nonché le attività che implicano una presenza costante del dipendente presso la sede lavorativa (sopralluoghi, interlocuzioni / colloqui con l'utenza).

Sono altresì esclusi i lavori che richiedono l'uso costante di strumentazioni non remotizzabili.

Per quanto concerne, i Capo Servizi comunali la prestazione lavorativa da remoto è di regola esclusa con salvezza di deroghe di durata temporale limitata e motivate da concedersi da parte del Segretario. Ugualmente è esclusa la prestazione lavorativa da remoto da parte del Segretario Comunale, fatte salvo deroghe di durata temporale e motivate da concedersi da parte del Sindaco.

ART. 3 MODALITA' DI ACCESSO AL LAVORO AGILE

L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria. Necessita presentare una domanda sulla quale dovrà pronunciarsi il responsabile del servizio, per questi ultimi il Segretario Comunale.

ART. 4 LUOGO DI SVOLGIMENTO LAVORO AGILE

La prestazione lavorativa viene espletata in parte all'interno dei locali dell'ente, in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita.

Si rinvia all'art. 63 comma 2 del CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni Locali Pubblica e ad eventuali modifiche che dovessero essere apportate da sopravvenuti contratti collettivi o da sopravvenute disposizioni di rango superiore.

ART. 5 ACCORDO INDIVIDUALE LAVORO AGILE

La prestazione lavorativa in lavoro agile richiede obbligatoriamente la stipula di un accordo individuale i cui contenuti sono quelle stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, si rinvia quindi all'art. 65 del C.C.N.L. 2019-2021 del comparto Funzioni Locali ed ad eventuali modifiche che dovessero essere apportate da sopravvenuti contratti collettivi o da sopravvenute disposizioni di rango superiore.

ART. 6 CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ACCESSO

1. **Lavoratori fragili:** soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1 della stessa legge n. 104/92) o che siano caregivers ai sensi dell'art. 1 comma 255 della legge 27.12.2017 n. 205;
2. **Lavoratori con figli e/o altri conviventi in condizioni di disabilità** certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in tali ipotesi la priorità è accordata senza alcun limite di età)
3. **Lavoratori nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità** previsto dall'art. 16 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
4. **Lavoratrici in stato di gravidanza;**
5. **Lavoratori con figli conviventi nel medesimo nucleo familiare fino a dodici anni;**
6. **Lavoratori residenti o domiciliati in comuni al di fuori del territorio del Comune di Montemurro (PZ), tenuto conto della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro.**

Le suindicate condizioni dovranno essere debitamente certificate o documentate.

ART. 7 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla contrattazione collettiva nazionale alle fonti del diritto di rango superiore.